

Intervento urgente
B.N. n. c/r. 056488
di £ 24.000 - del 1960

388330

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----O-----

Prot. n° 2339

Brindisi, li - 9 NOV. 1960

Uff. Amm.vo

Al Sig. GIANNOTTA Antonio

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.
Case per Senza Tetto.

Via Po, 9

BRINDISI

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per Sen-
za Tetto, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà di questo Istituto, sito in Via Ofanto, lotto "Q" scala
8 interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori
equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà aver eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £.27.060,=,
dovute come appresso:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10.11.1960 al 10.12.1960
£.1.100 vano x vani 5.....£. 5.500
- b) - Canone consumo acqua normale.....£. 500
- c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale.....£. 150
- d) - I.G.E. 3% su a).....£. 165

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 6.315

- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).....£. 18.945
- f) - Deposito spese contrattuali.....£. 1.800

TOTALE.....£. 27.060
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con-
segna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 14 NOV. 1960 corrente, sarà dichia-
rata rinunciataria dell'alloggio.-



IL PRESIDENTE
(Com. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Imposta di bollo
L. 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 28-7-1961,
n. 835

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi Denunzianti (3) ed il

Sig. GIANNOTTA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/2 del 2 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5.500 mensili anticipate 66.000
Reddito catastale escluso dalla rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

29 AGO 1963 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

IL CACCIARE

(10121) CARMINE MAGNANZA



Handwritten signature of Giovanni Calasso.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.
Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattarsi in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

17 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. GIANNOTTA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B. 2 del Q lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - S. T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5500- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
Registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 62

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 16 AGO. 1962 19 al N. 1074

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattordici

(*) Bollo a calendario.

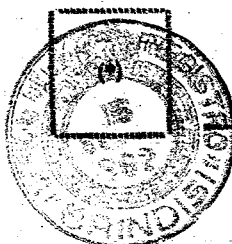
IL CASSIERE

Chigari

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili o la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

(ENTE MORALE D. L. 24 GIUGNO 1929 N. 1371)

SEZIONE DI BRINDISI

Prot. N.

BRINDISI 24/3/1960
PIAZZA CAIROLI 27 - TEL. 1228

OGGETTO:

SI CERTIFICA che l'ex Fante

GIANNOTTA ANTONIO

classe I899 è combattente della guerra 1915-18

per aver partecipato a cicli operativi sul Monte
Grappa - sul Piave - e Tagliamento -

- Pertanto ha diritto a fruire dei benefici previ
sti dalla Legge a favore dei Combattenti e Reduci.

Si rilascia la presante dichiarazione su ri
chiesta dell'interessato per uso concorso assegna
zione casa.



IL PRESIDENTE



CITTA' DI BRINDISI

Brindisi li 7 giugno 1960

Prot. N.

1356

Risposta a nota del

Ufficio Comando dei VV.UU.

Allegati N

OGGETTO: GIANNOTTA Antonio. Esito informazioni. =

AL SIGNOR COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Uff. Contratti)

S E D E

Mi pregio riferire alla S.V. Ill/ma che Giannotta Antonio, nato a Brindisi, di anni 60, abitante in Via Po n°9, è inabile al lavoro ed è in attesa della pensione per vecchiaia, attualmente gode di una pensione di guerra di L. 5.000 mensili. Tiene a carico la moglie, casalinga, ed i seguenti figli: Teodoro, di anni 27, terrazziere con un guadagno giornaliero di L. 1.000 circa; Olga, di anni 31, Lucia, di anni 29, Livia, di anni 21 e Natalizia, di anni 18 sono casalinghe. =

I predetti occupano un appartamento, di proprietà dello stesso Giannotta Antonio, composto di un solo vano ed una piccola cucina. Lo stabile, è di vecchia costruzione ed il tetto è coperto in tegole e quando piove penetra l'acqua. = La predetta camera è insufficiente a contenere sette persone. =

Tutti i componenti la famiglia non posseggono altri beni di fortuna. =

GiamGiam/

IL COMANDANTE DEI VV.UU.
(Pasquale Giglio)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 2533

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

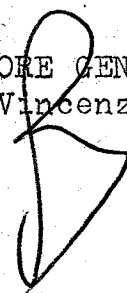
Brindisi, li 21 NOV. 1960

Al Sig. GIANNOTTA Antonio

Via Ofanto - Can. p. S. Maria Totto - Loc. 9/2/B
BRINDISI

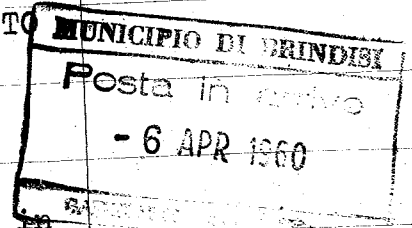
Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PAIMA)



AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ASSEGNAZIONE CASE PER I SENZA TETTO
del Comune di

BRINDISI



Il sottoscritto GIANNOTTA Antonio, residente in
Brindisi alla via Po 9, con a carico moglie e
cinque figli, prega la S.V. Ill.ma volergli assegna
re un appartamento della nuova palazzina costruita
nel Rione Perrino e messa a bando di concorso da
codesto Comune.

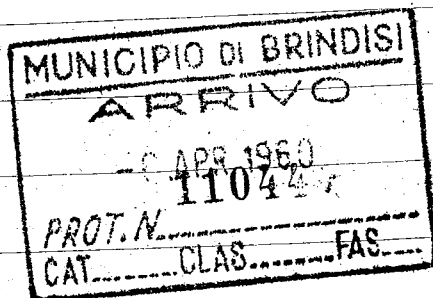
Con osservanza.

Brindisi, li 5/4/1960

All'uopo alliga:

- 1) certificato di residenza
- 2) certificato dall'Associazione Combattenti e Reduci;
- 3) " " Mutilati ed invalidi
del Lavoro -
- 4) situazione di famiglia vistato dall'Ufficio Impo
ste e Dirette -

Giannotti Antonio





**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO**

Ente di diritto pubblico - Legge 21 Marzo 1958 N. 335

Brindisi

28 marzo 1960

Indirizzo via S. Lorenzo da Brindisi
n.5 - Tel.22565

SEZIONE DI Brindisi

Proi. 1059

Risposta al N. _____ del _____

OGGETTO: Certificato d'iscrizione

Si certifica che il Sig. **GIANNOTTA Antonio** nato
a Ostuni (Brindisi) il 14.10.1899, è iscritto a questa
Sezione in qualità di **INVALIDO DEL LAVORO**, al n. 39
di protocollo.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per
gli usi consentiti dalla Legge.



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Luigi Capocchia)



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che il Sig. Giannotte Antonio

di _____ e di _____

nato il 14.10.1899 nel Comune di Ostuni

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal cens. 1931

ed abitante in Via So 9

Si rilascia in carta libera per uso Alloggio

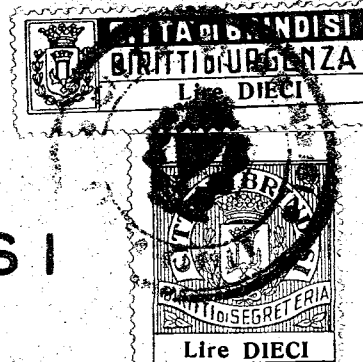
Brindisi, li 25 marzo 1960

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Avv. Giuseppe G. novese)



2-8 MAR 1950



CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Giannotte Antonio
Via So. 9

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	r.f.	Giannotte Antonio	Ostuni	14	10	899				
2	figlio	Orlando Emma	Brindisi	16	9	902				
3	figlia	Giannotte Olga	"	2	10	928				
4	"	" Lucia	"	4	8	931				
5	"	" Teodoro	"	30	5	934				
6	"	" Lidia	"	16	2	939				
7	"	" Natalizia	"	2	1	943				

Eventuali annotazioni

16226

Rilasciata in carta libera per uso

Alloggio

Brindisi,

25. 3. 960



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
 (Any. Giuseppe Genovese)
 Commissario Straordinario

Ufficio Direttoriale delle Imposte Dirette
BRINDISI

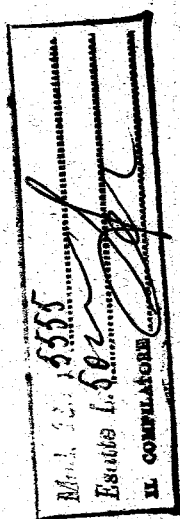
Si certifica

che le persone retro indicate non risultano essere tassate per l'imposta
Complementare per l'anno 1959 nè figurano iscritte nei registri dei pro-
prietari di fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, -4 APR 1960

Il Direttore



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----O-----

V E R B A L E d i C O N S E G N A

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Giuseppe Olga